

D.L. 28-11-2003 n. 337

Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2003, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 369 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2004, n. 8), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2003, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 24 dicembre 2003, n. 369](#) (Gazz. Uff. 12 gennaio 2004, n. 8), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della [Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della [legge 23 novembre 1998, n. 407](#), e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della [legge 23 novembre 1998, n. 407](#), e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste [\(1/a\)](#).

1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della [legge n. 407 del 1998 \(2\)](#).

1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della [legge n. 302 del 1990](#), in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro [\(3\)](#).

2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#).

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno [\(4\)](#).

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 [\(5\)](#).

(1/a) Comma così modificato dall'art. 1-bis, [D.L. 20 gennaio 2004, n. 9](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(2) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369](#).

(3) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369](#).

(4) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369](#).

(5) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369](#).

2. 1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), e successive modificazioni, all'articolo 3 della [legge 27 ottobre 1973, n. 629](#), e successive modificazioni, all'articolo 3 della [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), all'articolo 5 della [legge 3 giugno 1981, n. 308](#), sono elevate ad euro 200.000 (6).

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

(6) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369](#).

3. 1. Il comma 1 dell'articolo 82 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), e alla [legge 23 novembre 1998, n. 407](#), si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale (7).

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 346.000 euro a decorrere dall'anno 2004 (8).

(7) Comma così modificato dall'art. 2, [L. 12 marzo 2004, n. 68](#).

(8) Comma così modificato dall'art. 2, [L. 12 marzo 2004, n. 68](#).

4. 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (9).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata [legge n. 468 del 1978](#).

(9) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369](#).

5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.